

ALLEGATO 10
(previsto dall'articolo 10, comma 1)

Inserimento di nuovi fertilizzanti

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti

1.1 Concimi CE

Elenco dei documenti che i produttori od i loro rappresentanti devono consultare all'atto di redigere un fascicolo tecnico per inserire un nuovo tipo di concime da aggiungere all'allegato I del Regolamento (CE) 2003/2003

1. Guida alla compilazione dei fascicoli tecnici da accludere alle domande di registrazione di un fertilizzante quale «fertilizzante CE» ai sensi del regolamento (CE) 2003/2003
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 250 del 8.10.2005

2. Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 76 del 22.3.1991, pag. 35.

3. Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 314 del 16.12.1993, pag. 38

4. Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 212 del 7.8.2001 pag 24

1.2 Fertilizzanti di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del presente decreto

L'inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nonché le modifiche all'allegato 7 del presente decreto, è subordinato alla presentazione di istanza al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, da parte del fabbricante.

Il fascicolo deve essere redatto secondo il modello fac-simile di istanza di cui al punto 1.2.1.

1.2.1. Modello di istanza e fascicolo tecnico

Al Presidente
della Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

OGGETTO: domanda di inserimento di un nuovo prodotto (o di variazione di un prodotto già esistente) negli allegati al decreto

Il sottoscritto
chiede

Allega alla presente la documentazione necessaria per una completa conoscenza del prodotto, raccolta nel fascicolo tecnico accluso.

Propone che il prodotto venga inserito al punto dell'allegato ... con le seguenti specifiche tecniche:

- numero d'ordine e denominazione del tipo;
- indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali;
- titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso), indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti, altri requisiti richiesti;
- altre eventuali indicazioni concernenti la denominazione del tipo;
- elementi il cui titolo deve essere garantito, forma e solubilità degli elementi fertilizzanti, altri criteri;
- eventuali note.

Si allega il fascicolo tecnico e si resta a disposizione per qualunque esigenza e richiesta di chiarimento.

| |
|-------------------|
| FASCICOLO TECNICO |
|-------------------|

Prodotto

| |
|--|
| |
|--|

Produttore

| |
|--|
| |
|--|

Indirizzo, telefono, telex e fax

| |
|--|
| |
| |

Eventuale nome del responsabile tecnico con il quale si possono mantenere i contatti

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| 1. NOTIZIE SUL PROCESSO PRODUTTIVO (Riservate) |
|---|

1.1 Quantità approssimativamente prodotte nell'anno

| |
|--|
| |
|--|

1.2 Materie prime (eventuali variazioni significative che dovessero intervenire in futuro dovranno essere comunicate all'Ispettorato)

| <i>Natura*</i> | <i>Nome</i> | <i>Percentuale</i> | <i>Origine geografica Estrazione/produzione</i> |
|----------------|-------------|--------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* La natura delle materie prime può essere: sostanze fertilizzanti di base, diluenti, solventi, coadiuvanti, leganti, complessanti, tensioattivi, conservanti, emulsionanti, antievaporanti, antischiuma, coloranti, ecc.
L'acqua, materia prima, è considerata un diluente e/o un solvente.

2.3 Elementi fertilizzanti in percentuale sul prodotto tal quale

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Azoto totale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | MgO solubile in acqua | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Azoto ammoniacale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | CaO totale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Azoto nitrico | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | CaO da carbonati | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Azoto di origine biologica | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Zolfo totale (SO ₂) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Azoto ureico | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Solfati totali (SO ₄) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Azoto cianamidico | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Solfati solubili (SO ₄) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| P ₂ O ₅ totale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Zolfo elementare | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Na ₂ O totale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| P ₂ O ₅ solubile in citrato | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Na ₂ O solubile in acqua | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| P ₂ O ₅ solubile in acido formico | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Cloruri (Cl) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| K ₂ O totale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Carbonati (CO ₂) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| K ₂ O solubile in acqua | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Boro totale (B) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| MgO totale | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> | Boro solubile in acqua (B) | <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |

Cobalto totale (Co)

□□□ , □□□

Cobalto solubile in acqua (Co)

□□□ , □□□

Ferro totale (Fe)

□□□ , □□□

Ferro solubile in acqua

□□□ , □□□

Manganese totale (Mn)

□□□ , □□□

Manganese solubile in acqua (Mn)

□□□ , □□□

Molibdeno totale (Mo)

□□□ , □□□

Molibdeno solubile in acqua (Mo)

□□□ , □□□

Rame totale (Cu)

□□□ , □□□

Rame solubile in acqua (Cu)

□□□ , □□□

Zinco totale (Zn)

□□□ , □□□

Zinco assimilabile DTPA (Zn)

□□□ , □□□

Carbonio organico di origine biologica (C)

□□□ , □□□

Carbonio organico di sintesi (C)

□□□ , □□□

Carbonio umificato (C)

□□□ % del totale

Le forme degli elementi chimici sono espresse in N, P₂O₅, K₂O, MgO, CaO, SO₃, Na₂O, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.

2.4 Altri elementi in percentuale sul prodotto tal quale

Cadmio totale (Cd)

□□ , □□□□□

Cadmio assimilabile DTPA (Cd)

□□ , □□□□□

Piombo totale (Pb)

□□ , □□□□□

Piombo assimilabile DTPA (Pb)

□□ , □□□□□

Nichel totale (Ni)

□□ , □□□□□

Nichel assimilabile DTPA (Ni)

□□ , □□□□□

Tallio totale (Tl)

□□ , □□□□□

.....
□□ , □□□□□.....
□□ , □□□□□

Arsenico totale (As)

□ , □ □ □ □ □

Mercurio totale (Hg)

□ , □ □ □ □ □

Selenio totale (Se)

□ , □ □ □ □ □

Cromo totale (Cr)

□ , □ □ □ □ □

Cromo solubile in DTPA (Cr)

□ , □ □ □ □ □

Elencare le sostanze organiche corredate delle caratteristiche di biodegradabilità e delle impurezze eventualmente presenti.

Le forme degli elementi chimici sono espresse in As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se e Tl; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.

2.5 Prodotti che contengono agenti chelanti

2.5.1 Agente chelante

Indicare il nome comune, quello della nomenclatura IUPAC e quello commerciale, la formula bruta e quella di struttura.

Indicare lo stato fisico a 20°C e 101,3 KPa, la tensione superficiale a 20°C (N/m), la liposolubilità a 20°C in g · L⁻¹ a pH 7, precisando l'agente di neutralizzazione.

2.5.2 Proprietà chimico-fisiche dei complessi.

Fornire un'idea della stabilità dei complessi.

| Elemento chimico * | pH 5 | pH 6 | pH 7 | pH 8 | pH 9 |
|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| * Indicare lo stato di ossidazione dell'elemento e fornire il valore del pKc o della costante di chelazione al pH considerato nelle colonne corrispondenti. | | | | | |

Indicare il pH di ossidazione del formulato e della soluzione pronta per l'uso.

Allegare la curva della percentuale degli elementi chelati in funzione del pH della soluzione che viene impiegata.

2.6 Metodologie analitiche e tolleranze

Specificare i riferimenti dei metodi usati per l'analisi del prodotto: metodi CEE, ISO, CEN, AOAC, metodo nazionale, ecc. I metodi CEE debbono essere utilizzati preferenzialmente salvo se non sono appropriati.

Per completare queste informazioni si devono allegare certificati con i risultati delle diverse analisi del prodotto effettuate da un laboratorio riconosciuto. Se sono state effettuate analisi seguendo un metodo non standardizzato ("metodo interno") fornire una descrizione completa in allegato, comprendente il metodo di preparazione dei campioni. L'uso di questi metodi standardizzati deve essere debitamente giustificato.

Si consiglia di allegare sempre copia delle pubblicazioni relative ai metodi analitici impiegati, per più pronto riscontro, anche se pubblicate su riviste o volumi di larga diffusione.

Si consiglia infine di proporre una tolleranza sui titoli relativi agli elementi presenti nei prodotti, che dovrà tener conto dell'incertezza di misura del metodo analitico, oltre che della tipologia del processo produttivo.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

3.1 Conte microbiche di organismi patogeni

Mesofili aerobici (per g)

Coliformi fecali (per g)

Salmonelle (per 25 g)

Stafilococchi (per g)

Uova di nematodi (per g)

.....

3.2 Scheda di sicurezza ai sensi della Direttiva 91/155/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 76 del 22 marzo 1991, pag. 35-41)

3.3 Dati tossicologici

| <i>Tossicità</i> | <i>Specie</i> | <i>Tipo/ceppo</i> | <i>Veicolo</i> | <i>Metodo</i> | <i>Risultato</i> |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| Orale | | | | | |
| Cutanea | | | | | |
| Inalazione | | | | | |
| Pelle (irritazione) | | | | | |
| Pelle (sensibilizzazione) | | | | | |
| Occhi | | | | | |
| Pesci | | | | | |
| Pesci | | | | | |
| Dafnie | | | | | |
| Uccelli | | | | | |
| | | | | | |

3.4 Misure di sicurezza

| | |
|---|--|
| Stoccaggio | |
| Trasporto | |
| Incendio | |
| Misure di pronto soccorso | |
| Misure in caso di fuoriuscita accidentale | |
| Eventuali antidoti | |

Le informazioni di cui sopra non sono obbligatorie per tutti i fertilizzanti, ai sensi della legislazione comunitaria. La Comunità Europea ha proposto di prendere come termine di riferimento le rubriche di cui alla direttiva 91/155/CEE del 5 marzo 1991 (G.U. n. L 76 del 22 marzo 1991, pag. 35) per compilare la scheda dei dati di sicurezza, redigendola ai sensi delle note esplicative che figurano nell'allegato della direttiva stessa. La Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto, valuterà le informazioni fornite riservandosi di chiedere eventualmente ulteriori indicazioni.

4. ASPETTI AMBIENTALI

4.1 Informazioni generali

4.1.1 Comportamento nel suolo del prodotto tal quale e di trasformazione

| <i>Proprietà</i> | <i>Metodo</i> | <i>Risultato</i> |
|--|---------------|------------------|
| Mobilità | | |
| Persistenza (biodegradabilità, fotodegradabilità, ecc.) | | |
| | | |
| | | |

4.1.2 Comportamento nel suolo*

| <i>Interazione con</i> | <i>Prevedibile stabilità dei legami</i> | <i>Solubilità prodotti della interazione</i> |
|---------------------------------|---|--|
| Fillosilicati | | |
| - <i>espandibili</i> | | |
| - <i>non espandibili</i> | | |
| Silicati amorfi | | |
| Sostanza organica umificata | | |
| Sostanza organica non umificata | | |
| Basi di scambio | | |
| Metalli pesanti | | |

4.1.3 Informazioni di biochimica del suolo*

| <i>Parametro</i> | <i>Stimolazione o effetto negativo</i> | <i>A breve o lungo termine</i> |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Biomassa microbica | | |
| Attività enzimatiche endocellulari | | |
| Attività enzimatiche esocellulari | | |
| Processi di umificazione | | |

4.2 Effetti sulle proprietà fisiche

| <i>Proprietà</i> | <i>Azione positiva o negativa</i> | <i>A breve o lungo termine</i> |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Aggregazione | | |
| Capacità per l'acqua | | |
| Porosità non capillare | | |
| | | |

4.3 Possibili effetti sui principali processi di degradazione ambientale*

| <i>Alterazione</i> | <i>Azione positiva o negativa</i> | <i>A breve o lungo termine</i> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Erosione | | |
| Scorrimento superficiale | | |
| Sommersione del suolo | | |
| Acidificazione | | |
| Compattamento della superficie | | |
| Formazione di croste superficiali | | |
| Formazione di "pan" anche profondi | | |
| Perdita di sostanza organica | | |
| Salinizzazione | | |
| Sodicizzazione | | |
| Accumulo di sostanze tossiche | | |
| Desertificazione | | |
| Alterazione di cicli biogeochimici | | |
| | | |
| Perdite per volatilizzazione | | |
| Perdite per lisciviazione | | |

* Le informazioni riportate nei punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.3 non sono richieste in gran parte dei casi. Si consiglia però di fornirle qualora esse o anche solo alcune di esse possano mettere in luce l'efficacia del fertilizzante o qualche particolare cautela da adottare nel suo impiego. Le tabelle intendono fornire una traccia di descrizione secondo moderni criteri scientifici. Qualora non prodotte tali informazioni potranno essere richieste dalla Commissione Tecnico-Consulativa per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto.

4.4 Norme di buona pratica agricola

Spiegare dettagliatamente tutte le possibili azioni da condurre al fine di azzerare o comunque ridurre le conseguenze di cui ai punti 4.2 e 4.3.

5. ASPETTI AGRONOMICI

5.1 Effetti principali e secondari

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di identificazione, caratterizzazione e spiegazione.

E' vivamente consigliabile fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, che dimostri la possibilità di ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste.

5.2 Modo d'impiego del prodotto

Fornire tutte le informazioni necessarie per una utilizzazione ottimale del prodotto, secondo la buona pratica agricola anche al fine di evitare possibili effetti di degrado ambientale.

Specificare se il prodotto deve essere somministrato al terreno o alla pianta (foglie, frutti, tronco, radici). Indicare le modalità di applicazione, ad esempio somministrazione generale o localizzata, per nebulizzazione, iniezione, goccia a goccia, polverizzazione, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace.

5.3 Colture

Preferibilmente non indicare "adatto ad ogni coltura", ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata l'efficacia del prodotto.

Indicare le dosi da somministrare per ottenere l'effetto principale su ogni coltura specifica. Indicare la quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti.

Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni somministrazione e il numero di somministrazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che devono essere diluiti prima dell'uso.

Tutti i consigli di concimazione sono ovviamente del tutto indicativi in quanto si deve tenere conto preliminarmente delle condizioni pedoclimatiche locali.

5.4 Precauzioni e condizioni d'uso particolari

| | |
|---|--|
| Miscele possibili | |
| Miscele sconsigliate | |
| Condizioni climatiche da evitare | |
| Condizioni di suolo da evitare | |
| Condizioni colturali da evitare | |
| Da non impiegare sulle colture seguenti (indicare le motivazioni) | |

5.5 Efficacia

Fornire informazioni chiare (comprensibili) che dimostrino il rendimento del prodotto nelle condizioni d'uso descritte. Se necessario fornire i risultati delle prove volti a dimostrare l'effetto principale, i risultati dettagliati delle prove relative ai rapporti e/o alla qualità delle colture. Includere altresì le analisi pertinenti del suolo e della pianta per mostrare lo stato di nutrizione della coltura, il tipo di suolo e le informazioni agronomiche di base.

Nel caso in cui i risultati delle prove siano pubblicati, allegare una fotocopia della pubblicazione, se necessario tradotta in italiano.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

Accreditamento laboratori

NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition

(Sistema d'accREDITAMENTO dei laboratori di collaudo e taratura, criteri generali di funzionamento e riconoscimento).

ALLEGATO 12
(previsto dall'articolo 3, comma 4)

Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l'iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. **A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.**

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorchè di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l'indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all'analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all'analisi e il titolo dichiarato in etichetta (x), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

$$x \max = 0,1 \cdot xd + 2$$

Alcuni valori di $x \max$ sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd , nella tabella A di cui al presente allegato.

b) Il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (i) qui appresso indicato:

| | |
|--|----------|
| azoto (N) | 1 = 1,0 |
| fosforo (P2O5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro | 2 = 1,0 |
| fosforo (P2O5) nelle altre forme previste dalla legge | 3 = 0,3 |
| potassio (K2O) solubile in acqua proveniente da cloruro | 4 = 0,6 |
| potassio (K2O) solubile in acqua proveniente da solfato | 5 = 1,3 |
| magnesio (MgO) solubile in acqua | 6 = 1,5 |
| magnesio (MgO) non solubile in acqua | 7 = 0,2 |
| azoto organico (Norg) | 8 = 2,5 |
| carbonio organico (C) non umificato | 9 = 0,3 |
| carbonio organico (Cumico) umificato | 10 = 2,5 |

Ai fini dell'applicazione del presente metodo, si definisce potassio derivante da solfato quello dei campioni di concimi per i quali in etichetta appare l'indicazione «a basso tenore di cloro».

Qualora in detti campioni il tenore di cloro risulti all'analisi maggiore di 2, il tenore di potassio **si considera derivato esclusivamente da potassio cloruro**.

c) Per ciascun campione si calcola la percentuale di valorizzazione equivalente omnicomprensiva (ε), ottenuta come sommatoria di ciascun scarto (x_i) moltiplicato per il relativo coefficiente di valorizzazione (i), diviso per la sommatoria dei titoli dichiarati ($x d_i$) moltiplicati per i rispettivi coefficienti di valorizzazione. La valorizzazione equivalente, viene espressa in percentuale con la seguente formula:

$$\varepsilon = \frac{\sum x_i i}{\sum x d_i}$$

d) Sui campioni prelevati allo stesso fabbricante **negli ultimi 24 mesi** e risultati entro le tolleranze di legge, viene calcolata la media dei valori ottenuti mediante l'algoritmo precedentemente descritto. Il risultato di tale media esprime l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze.

e) Si individua lo «sfruttamento sistematico delle tolleranze» quando, dopo un numero (n) campioni con $n \geq 6$, l'indice di cui al punto d) risulta inferiore al valore individuato mediante la seguente funzione matematica:

$$t_s = - \frac{3,8}{e^{0,3 \cdot (n-1)}}$$

dove:

n = numero dei campioni.

f) Ai fini del presente metodo, si definiscono campioni «gravemente irregolari» quelli per i quali la percentuale di valorizzazione equivalente risulta inferiore al limite (t_{g_i}) = - 11,4%.

g) Su tutti i campioni controllati (regolari ed irregolari) ed appartenenti allo stesso fabbricante, viene calcolata la media dei valori di (e). Il risultato di tale media esprime l'indice di qualità della produzione complessiva del singolo fabbricante.

TABELLA A

| xd | x max |
|-----------|--------------|
| 1 | 2,1 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 2,9 |
| 10 | 3,0 |
| 11 | 3,1 |
| 12 | 3,2 |
| 13 | 3,3 |
| 14 | 3,4 |
| 15 | 3,5 |
| 16 | 3,6 |
| 17 | 3,7 |
| 18 | 3,8 |
| 19 | 3,9 |
| 20 | 4,0 |
| 21 | 4,1 |
| 22 | 4,2 |
| 23 | 4,3 |
| 24 | 4,4 |
| 25 | 4,5 |
| 26 | 4,6 |
| 27 | 4,7 |
| 28 | 4,8 |
| 29 | 4,9 |
| 30 | 5,0 |
| 31 | 5,1 |
| 32 | 5,2 |
| 33 | 5,3 |
| 34 | 5,4 |
| 35 | 5,5 |
| 36 | 5,6 |
| 37 | 5,7 |
| 38 | 5,8 |
| 39 | 5,9 |
| 40 | 6,0 |

ALLEGATO 13
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Registro dei Fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.

2. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei Fertilizzanti".

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 Direzione Generale per la
 Qualità dei Prodotti Agroalimentari
 e la Tutela del Consumatore,
 Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
 Via XX Settembre, 20
 00187, ROMA

e per conoscenza
 Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 Ispettorato Centrale Repressione Frodi
 Via del Fornetto, 85
 00149 ROMA

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Il sottoscritto,
 in qualità di,
 della ditta,
 iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:

.....
 e P. IVA:,
 persona da contattare

.....
 telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica

.....

iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero

chiede l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del
 tipo denominazione commerciale

Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Nitrato di calcio", occorre indicare:

*Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi,
 numero d'ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio.*

A seguire la denominazione commerciale, se presente.

Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante.

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data

Firma

Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

**Ai Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA**

**e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi,
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA**

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Il sottoscritto.....,
in qualità di
della ditta
iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero
persona da contattare
.....
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....
.....

dichiara:

- 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti
.....
.....
.....
- 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:
.....
.....
.....
- 3. altro:
.....
.....
.....

Data

Firma

Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. Le norme per la gestione della fertilità dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell'Allegato I, punto 2 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Art. 6, punto 1 lettera b) del Regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i fertilizzanti elencati nell'Allegato II parte A del medesimo Regolamento possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
3. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna (i) della Tabella 1 del presente Allegato.
4. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.
5. Detti fertilizzanti devono:
 - a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della Tabella 1 del presente Allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
 - b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
 - c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della Tabella 1 del presente Allegato.
6. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei Fertilizzanti".
7. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 Direzione Generale per la
 Qualità dei Prodotti Agroalimentari
 e la Tutela del Consumatore,
 Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
 Via XX Settembre, 20
 00187, ROMA

e per conoscenza
 Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 Ispettorato Centrale Repressione Frodi
 Via del Fornetto, 85
 00149 ROMA

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Il sottoscritto,
 in qualità di,
 della ditta,
 iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:

.....

e P. IVA:,
 persona da contattare

.....

telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica

.....

.....

iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero

chiede l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 13 del presente decreto:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del tipo denominazione commerciale

Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Fosfato allumino calcico", occorre indicare:

Concimi CE, capitolo 1.2. Concimi fosfatici, numero d'ordine 6 1, denominazione del tipo Fosfato allumino calcico.

A seguire la denominazione commerciale, se presente.

Informazioni sul fertilizzante

- a) Requisiti previsti dagli allegati al Reg. (CE) 2003/2003 e al presente decreto.
- b) Eventuali requisiti aggiuntivi come da colonna (iii) della Tabella 1 del presente allegato.
- c) Altre eventuali indicazioni

Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante che dovrà riportare la dizione "Consentito in agricoltura biologica".

Ripetere lo schema su riportato per ciascun tipo di fertilizzante.

Data

Firma

Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA

e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:

.....
e P. IVA:
persona da contattare
.....

telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....

.....
iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero

dichiara:

1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al "Registro dei Fertilizzanti"
.....
.....
.....

2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti iscritti al "Registro dei Fertilizzanti"
.....
.....

3. altro:
.....

Data

Firma

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI CE

1.2. Concimi fosfatici.

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Scorie di defosforazione | Scorie di defosforazione | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 6. | Fosfato allumino-calcico | Fosfato allumino-calcico | Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ . | Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5). |
| 7. | Fosfato naturale tenero | Fosfato naturale tenero | Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ . | |

1.3. - Concimi potassici

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|---|---|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Sale grezzo di potassio | Sale grezzo di potassio | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 6. | Solfato di potassio contenente sale di magnesio | Solfato di potassio contenente sale di magnesio | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

2.4. - Concimi PK

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|---------------|-------------------------------------|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Concime PK | | Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici del presente elenco. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime binario è prodotto a partire da almeno un concime semplice che prevede la medesima condizione d'uso. |

4. Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo.

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Solfato di calcio | Solfato di calcio (gesso) | Unicamente di origine naturale | |
| 2. | Soluzione di cloruro di calcio | Soluzione di cloruro di calcio | | Trattamento su melo. dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 3. | Zolfo elementare | Zolfo elementare | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 4. | Kieserite | Solfato di magnesio (ad es. kieserite) | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 5. | Solfato di magnesio | Solfato di magnesio (ad es. kieserite) | Unicamente di origine naturale | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

5. Concimi a base di microelementi

Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell'Allegato I, E del Regolamento CE 2003/2003, utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI**5. Concimi organici****5.1. Concimi organici azotati**

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|-----|-----------------------------|--|--|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Pennone | Pennonc | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 2. | Cornungia torrefatta | Polvere di corna Polvere di zoccoli | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 3. | Cornungia naturale | Polvere di corna Polvere di zoccoli | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 4. | Pelli e crini | Pelli e crini | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 5. | Cuoiaattoli | Pellami | Escluso il prodotto trattato con acido solforico. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione) | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 6. | Cuoio torrefatto | Pellami | Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione) | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 8. | Sangue secco | Farina di sangue | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 9. | Farina di carne (Carniccio) | Farina di carne | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 10. | Panelli | Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es. farina di panelli di semi oleosi) | | |
| 11. | Borlanda essiccata | Borlanda ed estratti di borlanda | Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 12. | Cascami di lana | Lana | | |

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|-----|--|---|--|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 13. | Miscela di concimi organici azotati | | Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se la miscela contiene almeno un concime che prevede la medesima condizione d'uso. |
| 14. | Epitelio animale idrolizzato | Farina di carne | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 15. | Letame essiccato | Letame essiccato | Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 16. | Cuoio e pelli idrolizzate | Pellami | Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione) | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 17. | Concime organico azotato di origine vegetale e animale | Lana, borlanda ed estratti di borlanda, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione. | Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Borlanda fluida | Borlanda ed estratti di borlanda | Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 2. | Carniccio fluido in sospensione | Farina di carne | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 3. | Sangue fluido | Farina di sangue | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 4. | Epitelio animale idrolizzato fluido | Farina di carne | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

5.2. Concimi organici NP

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|-----|---|---|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Guano | Guano | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 2. | Farina di pesce | Farina di pesce | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 3. | Farina d'ossa | Polvere di ossa, anche degelatinata. | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 4. | Farina d'ossa degelatinata | Polvere di ossa, anche degelatinata | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 5. | Ruffetto d'ossa | Polvere di ossa, anche degelatinata | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 7. | Pollina essiccata | Deiezione avicole disidratate Pollina | Solo se ottenuta in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 8. | Miscela di concimi organici NP | | Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 9. | Residui di macellazione idrolizzati | Farina di carne | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 10. | Letame suino essiccato | Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame. | Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 11. | Concime organico NP di origine animale e vegetale | Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione. | E' ammesso l'impiego di deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

6. Concimi organo minerali

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici citati nel presente elenco con uno o più concimi minerali citati nel presente elenco. La torba è ammessa quale matrice organica di concimi organo - minerali.

Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi e le medesime limitazioni previste per ogni fertilizzante che lo compone, ad eccezione delle restrizioni alle condizioni d'uso previste per la torba.

Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime organo-minerale è prodotto a partire da almeno un concime che prevede la medesima condizione d'uso.

AMMENDANTI

2. Ammendanti

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|---|--|--|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Letame | Letame | Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo |
| 2. | Ammendante vegetale semplice non compostato | Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate. | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Nell'eventualità che l'ammendante contenga torba il suo impiego dovrà essere limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai). |
| 3. | Ammendante compostato verde | Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate. | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo |

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|------------------------------|--|--|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 4. | Ammendante compostato misto. | Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate. | <p>E' ammesso l'eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95.</p> <p>Non è ammesso l'impiego dei fanghi.</p> <p>Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (in ppm sulla sostanza secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0.4; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0 (limite di determinazione).</p> | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|-----------------------------|---|--|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 5. | Ammendante torboso composto | Lctame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate. | E' ammesso l'eventuale impiego deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l'impiego dei fanghi. | Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 6. | Torba acida | Torba | | Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai). |
| 7. | Torba neutra | Torba | | Impiego e limitato all'orticoltura (colture, |

| | (i) Denominazione | (ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | (iii) Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | (iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
|-----|--|---|--|--|
| | | | | orticole, arboricole, vivai). |
| 8. | Torba umificata[1] | Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate. | | Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai). |
| 9. | Vermicompost da letame | Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame. | Esclusivamente da letami ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 10. | Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive | Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione | | |
| 11. | Ammendante animale idrolizzato | Farina di carne | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

[1] nel caso si tratti di prodotto appartenente alla categoria degli ammendanti torbosi composti dovrà rispettare i requisiti, le limitazioni previsti per questo ultimo fertilizzante.

CORRETTIVI**2.1. Correttivi calcici e magnesiaci**

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|--------------------------------------|---|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Correttivo calcareo | Carbonato di calcio di origine naturale | | |
| 2. | Marna | Carbonato di calcio di origine naturale (marna) | | |
| 3. | Correttivo calcareo - magnesiaco | Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale | | |
| 4. | Dolomite | Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (calcareo magnesiaco macinato) | | |
| 5. | Calce di defecazione | Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. |
| 6. | Gesso agricolo | Solfato di calcio (gesso) | | |
| 7. | Anidride | Solfato di calcio (gesso) | | |
| 8. | Solfato di magnesio per uso agricolo | Solfato di magnesio (es. kieserite) | | |

2.2. Correttivi diversi

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Denominazione | Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA | Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni | Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA |
| 1. | Correttivo calcico solfo-magnesiaco | Solfato di magnesio | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |
| 2. | Sospensione di zolfo in acqua | Zolfo elementare | | Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. |

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso:

- soltanto per i reflui ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95;
- in conformità alle normative nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6.

Parte Terza**Informazioni generali**

1. Tutti i moduli riportati nel presente allegato possono essere trasmessi anche per via telematica.
2. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei Fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
3. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei Fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

ALLEGATO 14
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.
2. L'iscrizione nel "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" non osta a che il fabbricante possa successivamente immettere in commercio altri fertilizzanti di diverso tipo, conformi alle norme vigenti, ferma restando l'obbligatorietà della comunicazione di immissione in commercio.
3. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione.
4. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo di seguito specificato.
5. I Moduli di cui sopra potranno essere trasmessi anche per via telematica.
6. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 del presente decreto.
7. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA

e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via del Formetto, 85
00149 ROMA

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti"

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:
e P. IVA:
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica

chiede l'iscrizione al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" in quanto fabbricante ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, punto i) del presente decreto

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento (*se fabbricante-produttore*)

.....
.....
.....
.....

presso i seguenti siti di stoccaggio/confezionamento (se fabbricante-importatore, confezionatore o soggetto che modifichi le caratteristiche del fertilizzante)

.....
.....
.....
.....

delle seguenti categorie di fertilizzanti:

- Allegato n., capitolo n., punto n.

*Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati solidi*

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data

Firma

Modulo per l'aggiornamento al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA

e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi,
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti"

Il sottoscritto.....,
in qualità di
della ditta
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
iscritta al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" con n.:

dichiara:

1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta:

.....
.....
.....

2. variazione del/i sito/i:

a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):

.....
.....
.....

b) di stoccaggio/ confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):

.....
.....
.....

3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti

.....
.....
.....
.....

4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti:

.....
.....
.....
.....

5. altro:

.....
.....
.....
.....

Data

Firma